Tentori
Tax & Legal
Solutions

Via Giacomo Leopardi 7/D — 22036 Erba (CO)
info@tentoritls.it · www.tentoritls.it
P.IVA 04247490131

CHECKLIST

Per studi professionali
Operazioni societarie

RISORSA

N. 21/2026
Aggiornata al 14/10/2026
40 punti di controllo

Checklist della scissione societaria: iter civilistico e controlli fiscali

I punti di controllo per impostare, documentare e chiudere una scissione, dalla scelta della forma alla designazione della beneficiaria: uno strumento di lavoro per lo studio.

La scissione è un procedimento a tappe obbligate: il codice civile detta contenuti, documenti e termini (artt. 2506-2506-quater c.c., con rinvio a gran parte della disciplina della fusione), mentre l'art. 173 TUIR ne governa la neutralità e il passaggio delle posizioni soggettive. Gli errori più costosi nascono quasi sempre prima del progetto: perimetro patrimoniale descritto male, debiti tributari pregressi non mappati, ragioni economiche non documentate.

La checklist segue l'ordine operativo, dalla fattibilità agli adempimenti successivi all'atto. I riferimenti sono al testo vigente al 14 ottobre 2026; gli articoli del TUIR sono citati nella numerazione oggi in vigore (il nuovo testo unico, D.Lgs. 117/2026, si applica dal 1° gennaio 2027 e li rinumera).

01 Fattibilità e scelta della forma

Prima di scrivere una riga del progetto conviene fissare l'obiettivo dei soci (separare un patrimonio, dividere rami familiari, preparare una cessione) e scegliere la forma che lo realizza con meno passaggi.

- [] Qualificare l'operazione: scissione totale (la scissa si estingue senza liquidazione) o parziale (la scissa prosegue)
 art. 2506, c. 1 e 3, c.c.
- [] Individuare le beneficiarie: di nuova costituzione o preesistenti; nel secondo caso, raccogliere bilanci e statuti anche di queste
 art. 2506, c. 1, c.c.
- [] Scegliere il criterio di assegnazione: proporzionale, non proporzionale o asimmetrico (quote della scissa ad alcuni soci, con consenso unanime)
 artt. 2506, c. 2, e 2506-bis, c. 4, c.c.
- [] Valutare la scissione mediante scorporo, con quote delle beneficiarie assegnate alla scissa stessa (ammessa anche verso beneficiarie preesistenti dopo il D.Lgs. 88/2025)
 art. 2506.1 c.c.

- [] Verificare che nessuna società partecipante sia in liquidazione con distribuzione dell'attivo già iniziata
 artt. 2506, c. 4, e 2506.1, c. 2, c.c.
- [] Se è previsto un conguaglio in denaro, controllare che non superi il 10% del valore nominale delle quote o azioni attribuite
 art. 2506, c. 2, c.c.
- [] Mappare il diritto di recesso: nella srl spetta ai soci che non hanno consentito alla scissione; nello scorporo il socio della scissa non può recedere
 artt. 2473, c. 1, e 2506-ter, c. 6, c.c.

02 Due diligence e perimetro patrimoniale

- [] Redigere l'elenco analitico degli elementi attivi e passivi da assegnare (immobili con dati catastali, contratti, mutui, garanzie, rapporti di lavoro, crediti)
 art. 2506-bis, c. 1, c.c.
- [] Ricordare le regole residuali: nella parziale l'attivo non attribuito resta alla scissa; del passivo non attribuito rispondono in solido scissa e beneficiarie (nella totale, le sole beneficiarie), nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna beneficiaria
 art. 2506-bis, c. 2-3, c.c.
- [] Censire i debiti anteriori: ogni società risponde in solido di quelli non soddisfatti dalla società cui fanno carico, nei limiti del patrimonio netto effettivo assegnato o rimasto
 art. 2506-quater, c. 3, c.c.
- [] Verificare la posizione fiscale della scissa (periodi aperti, contenziosi, rateazioni, cartelle): le beneficiarie rispondono in solido per imposte, sanzioni e interessi dei periodi anteriori
 art. 173, c. 13, TUIR
- [] Raccogliere il consenso preventivo di banche e controparti sui contratti con clausole di cambio di controllo o di divieto di cessione
- [] Verificare le perdite fiscali, gli interessi passivi e le eccedenze ACE riportabili e i limiti al loro trasferimento (patrimonio netto e test di vitalità al 40%)
 art. 173, c. 10, e art. 172, c. 7-7-ter, TUIR
- [] Individuare le riserve in sospensione d'imposta da ricostituire presso le beneficiarie
 art. 173, c. 9, TUIR
- [] Documentare per iscritto le ragioni economiche dell'operazione (protezione patrimoniale, governance, cessione, separazione dei rami familiari)
 art. 10-bis L. 212/2000

> **Attenzione.** La responsabilità civilistica per i debiti anteriori è limitata al patrimonio netto effettivo ricevuto; per quella tributaria delle beneficiarie la Cassazione (da ultimo ord. n. 739/2024) esclude questo limite, considerando l'art. 173, c. 13, TUIR norma speciale. Una beneficiaria immobiliare «pulita» può quindi rispondere dei rilievi fiscali dell'operativa: va detto al cliente prima, non dopo.

03 Progetto di scissione e documenti a corredo

- [] Redigere il progetto con i dati dell'art. 2501-ter, c. 1, la descrizione degli elementi patrimoniali assegnati a ciascuna beneficiaria e l'eventuale conguaglio
 artt. 2506-bis, c. 1, e 2501-ter c.c.
- [] Indicare i criteri di distribuzione delle quote; se non proporzionali, prevedere il diritto dei dissenzienti di far acquistare le proprie partecipazioni con i criteri del recesso e indicare chi è obbligato all'acquisto
 art. 2506-bis, c. 4, c.c.
- [] Predisporre la situazione patrimoniale riferita a una data non anteriore di oltre 120 giorni al deposito del progetto, oppure usare il bilancio chiuso da non oltre 6 mesi
 artt. 2506-ter, c. 1, e 2501-quater c.c.
- [] Predisporre la relazione dell'organo amministrativo, con criteri di distribuzione e valore effettivo del patrimonio netto assegnato e rimasto
 art. 2506-ter, c. 1-2, c.c.
- [] Verificare se serve la relazione degli esperti o se ricorre l'esonero (beneficiarie di nuova costituzione con criterio solo proporzionale; scorporo a favore di nuove società con tutte le quote assegnate alla scissa)
 artt. 2501-sexies e 2506-ter, c. 3, c.c.
- [] Se tutti i soci e i possessori di strumenti con diritto di voto sono d'accordo, raccogliere la rinuncia unanime a situazione patrimoniale e relazioni
 art. 2506-ter, c. 4, c.c.

04 Pubblicità e decisione

- [] Depositare il progetto per l'iscrizione nel registro delle imprese di ciascuna società partecipante, o pubblicarlo sul sito internet con le garanzie di legge
 artt. 2506-bis, c. 5, e 2501-ter, c. 3, c.c.
- [] Lasciar decorrere almeno 30 giorni tra iscrizione o pubblicazione del progetto e la decisione, salvo rinuncia unanime dei soci
 art. 2501-ter, c. 4, c.c.
- [] Mettere a disposizione dei soci presso la sede (o sul sito), nei 30 giorni precedenti la decisione, progetto, relazioni, bilanci degli ultimi tre esercizi e situazione patrimoniale
 art. 2501-septies c.c.
- [] Far adottare la decisione da ciascuna società partecipante, in conformità al progetto: la decisione può apportarvi solo modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi
 art. 2502 c.c.
- [] Depositare la decisione per l'iscrizione nel registro delle imprese insieme ai documenti dell'art. 2501-septies
 artt. 2502-bis e 2436 c.c.

05 Opposizione dei creditori e atto di scissione

- [] Calcolare i 60 giorni per l'opposizione dei creditori dall'ultima delle iscrizioni della decisione (in via prudenziale senza il dimezzamento dell'art. 2505-quater, che l'art. 2506-ter non richiama: in questo senso Trib. Novara, decreto 8 settembre 2020)
 artt. 2503 e 2506-ter, c. 5, c.c.
- [] Se si vuole stipulare prima, documentare una delle eccezioni: consenso dei creditori anteriori, pagamento dei non consenzienti, deposito delle somme in banca o relazione di un'unica società di revisione
 art. 2503, c. 1, c.c.
- [] Stipulare l'atto di scissione per atto pubblico e verificarne il deposito nel registro delle imprese entro 30 giorni
 artt. 2504 e 2506-ter, c. 5, c.c.
- [] Fissare la data di efficacia: dall'ultima iscrizione presso le beneficiarie, o data successiva (non ammessa con beneficiarie di nuova costituzione); date anteriori solo per gli effetti dei nn. 5 e 6 dell'art. 2501-ter
 art. 2506-quater, c. 1, c.c.
- [] Nella scissione totale, designare nell'atto la beneficiaria che assume gli obblighi tributari della scissa per i periodi anteriori
 art. 173, c. 12-13, TUIR

Da sapere. Eseguite le iscrizioni dell'atto, l'invalidità della scissione non può più essere pronunciata: a soci e terzi danneggiati resta solo il risarcimento (art. 2504-quater c.c., richiamato dall'art. 2506-ter). I vizi del procedimento vanno quindi intercettati prima della stipula.

06 Profili fiscali e adempimenti successivi

- [] Verificare la neutralità: nessun realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze; i beni passano alle beneficiarie con l'ultimo valore fiscale riconosciuto
 art. 173, c. 1-2, TUIR
- [] Predisporre il prospetto di riconciliazione tra valori contabili e fiscali da allegare alla dichiarazione delle beneficiarie
 art. 173, c. 2, TUIR
- [] Per i soci: nessun realizzo dal cambio delle partecipazioni, salva la tassazione dell'eventuale conguaglio; documentare come si ripartisce il costo fiscale della partecipazione originaria tra le partecipazioni possedute dopo l'operazione
 art. 173, c. 3, TUIR
- [] Ripartire le posizioni soggettive in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito o rimasto, salvo quelle connesse a specifici elementi patrimoniali
 art. 173, c. 4, TUIR
- [] Nello scorporo, applicare le regole speciali per beneficiaria nuova o preesistente (valore fiscale delle partecipazioni ricevute, periodo di possesso)
 art. 173, c. 15-ter e 15-ter.1, TUIR

- [] Valutare l'eventuale affrancamento dei maggiori valori contabili con imposta sostitutiva da parte della beneficiaria
 art. 173, c. 15-bis, e art. 176, c. 2-ter, TUIR
- [] Applicare l'imposta di registro in misura fissa (€ 200) e, se ci sono immobili, le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (€ 200 ciascuna)
 art. 4 Tariffa parte I D.P.R. 131/1986; artt. 4 Tariffa e 10, c. 2, D.Lgs. 347/1990; art. 26, c. 2, D.L. 104/2013
- [] Verificare il trattamento IVA: i passaggi di beni in dipendenza di scissioni non sono considerati cessioni di beni, nei termini dell'art. 2, c. 3, lett. f) (testo vigente fino al 31 dicembre 2026, poi D.Lgs. 10/2026)
 art. 2, c. 3, lett. f), D.P.R. 633/1972
- [] Aggiornare intestazioni di contratti, utenze, conti, mutui e locazioni (con canoni congrui tra le società se l'immobile resta in uso all'operativa)

Abuso del diritto. Ai fini dell'art. 10-bis dello Statuto non rileva la scissione avente a oggetto un'azienda seguita dalla cessione della partecipazione ricevuta (art. 173, c. 15-quater, TUIR, introdotto dal D.Lgs. 192/2024). Fuori da quel perimetro resta la valutazione caso per caso; la prassi (ris. 97/E/2017) ha escluso l'abuso nella scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione delle quote.

07 Termini del procedimento in sintesi

PASSAGGIO	TERMINE	RIFERIMENTO
Situazione patrimoniale	Non anteriore di oltre 120 giorni al deposito del progetto (o bilancio chiuso da non oltre 6 mesi)	art. 2501-quater c.c.
Deposito del progetto → decisione	Almeno 30 giorni, rinunciabili all'unanimità	art. 2501-ter, c. 4, c.c.
Documenti a disposizione dei soci	Nei 30 giorni prima della decisione, rinunciabili all'unanimità	art. 2501-septies c.c.
Opposizione dei creditori	60 giorni dall'ultima iscrizione della decisione	art. 2503 c.c.
Deposito dell'atto di scissione	Entro 30 giorni dalla stipula	art. 2504 c.c.
Efficacia	Dall'ultima iscrizione presso le beneficiarie, salvo data successiva	art. 2506-quater c.c.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Artt. 2501-ter, 2501-quater, 2501-sexies, 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2504, 2504-quater c.c.

Artt. 2506, 2506-bis, 2506-ter, 2506-quater, 2506.1 c.c.

Art. 2473 c.c.

Artt. 172, 173 e 176 D.P.R. 917/1986 (TUIR)

Art. 10-bis L. 212/2000

Cass., ord. n. 739/2024; Trib. Novara, decreto 8 settembre 2020

D.P.R. 131/1986, Tariffa parte I, art. 4; D.Lgs. 347/1990, artt. 4 Tariffa e 10; D.L. 104/2013, art. 26, c. 2

D.P.R. 633/1972, art. 2, c. 3, lett. f)

D.Lgs. 192/2024; D.Lgs. 192/2025; D.Lgs. 88/2025

Agenzia delle Entrate, risoluzione 97/E/2017 e risposta a interpello n. 107/2026

Una scissione da impostare *insieme*?

Affianchiamo lo studio nella progettazione civilistica e fiscale dell'operazione, nel coordinamento con il notaio e nella documentazione delle ragioni economiche.

Tentori TLS · www.tentoritls.it/prenota · info@tentoritls.it · +39 031 547 8406

Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.